

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LONARDO)

Roma, 1° dicembre 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)

La 14^a Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante, in forza della delega legislativi di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);

rilevato che in base alla delega sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 208, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, n. 211, recante norme per la produzione e la commercializzazione di prodotti sementieri, e n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

considerati i contenuti dello schema, volti a costituire il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendo e abrogando il vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625;

considerati, in particolare, l'articolo 56, comma 3, l'articolo 58, comma 2, lettera i), l'articolo 62, comma 4, e l'articolo 64, che ripropongono disposizioni già vigenti secondo cui i materiali di moltiplicazione geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato, e quindi anche importati dall'estero, solo se l'OGM in questione è stato autorizzato in conformità con la normativa europea e i prodotti devono obbligatoriamente recare in etichetta l'indicazione del contenuto di varietà geneticamente modificate;

rilevato che ad oggi, risultano autorizzate alla commercializzazione, dall'Unione europea, circa 60 varietà di mais, soia, cotone, colza e barbabietola da zucchero, come si evince dal sito Internet del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, di cui solo una di queste varietà, il mais MON810 della Monsanto, è stata autorizzata dall'Unione

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

europea anche per essere coltivata sul territorio europeo, ma limitatamente a Spagna e Portogallo (decisione di esecuzione (UE) 2016/321);

rilevato che la piena applicazione della normativa europea in materia, consentirà di evitare possibili futuri contenziosi in materia fitosanitaria, come quello attualmente in corso concernente la *Xylella fastidiosa* in Italia, di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2174 e alla conseguente sentenza della Corte di giustizia UE, del 5 settembre 2019, nella causa C-443/18;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Alessandrina Lonardo